



RENTRI

IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: RENTRI E MODALITÀ OPERATIVE

Rev. 07/05/2024

sito gestito da



con il supporto di



UNIONCAMERE



D.M. 59/2023



Prima parte

- Regole per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale e relative tempistiche
- Regole per la gestione dei FIR e per il passaggio al FIR digitale
- Nuovi modelli di registro e di FIR

Seconda parte

- Organizzazione del RENTRI
- Iscrizione al RENTRI e tempistiche
- Trasmissione dei dati al RENTRI
- Servizi di supporto agli operatori

Decreti Direttoriali

Il MASE ha emanato decreti direttoriali contenenti:

1. tempistiche

2. modalità operative:

- per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
- di funzionamento degli strumenti di supporto agli operatori;
- relative ai requisiti informatici per l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi degli operatori;

3. modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e registri.





Chi deve iscriversi al RENTRI,
quando e come

sito gestito da



con il supporto di



Chi deve iscriversi al RENTRI | operatori professionali



Devono iscriversi al RENTRI

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- gli enti e le imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti** a titolo professionale
- gli enti e le imprese che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti** senza detenzione
- i **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Chi deve iscriversi al RENTRI | produttori



Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che **producono rifiuti pericolosi**

Chi deve iscriversi al RENTRI | produttori



Imprese ed enti produttori iniziali **con più di 10 dipendenti¹** che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni:

- ✓ industriali,
- ✓ artigianali,
- ✓ derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

1) Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente e non alla singola unità locale.

Chi deve iscriversi al RENTRI | delegati



Possono iscriversi per **operare come delegati dei produttori:**

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all'iscrizione e la trasmissione dei dati.

Chi non deve iscriversi



Enti, imprese che hanno **fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni:



- Industriali,
- artigianali,
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Chi non deve iscriversi

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di **solli rifiuti non pericolosi**:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso


Chi deve iscriversi al RENTRI, come e quando



Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI

15/06/2023

Il regolamento
entra in vigore



→ Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Delegati

→ Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

→ Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

➤ *I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI*



Come va fatta l'iscrizione

L'iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'operatore accede alla propria area riservata mediante **autenticazione con identità digitale**.

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell'Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo . Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte .




L'autenticazione con identità digitale

Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono:

- ✓ **SPID** associato a persona fisica, anche ad uso professionale
- ✓ la carta nazionale dei servizi (**CNS**)
- ✓ la carta di identità elettronica (**CIE**)

intestati al rappresentante dell'operatore.


È possibile utilizzare lo SPID associato a persona giuridica, anche ad uso professionale.



Verifica del titolo di rappresentanza

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso. La procedura di verifica dipende dal **profilo dell'operatore**:

- Per le imprese si procede con accesso diretto al Registro delle imprese.
- Per enti o altri soggetti il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare che l'utente che ha fatto accesso abbia titolo di rappresentanza.



Gestione degli incaricati



Il rappresentante dell'operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l'iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale e possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza



Informazioni per l'iscrizione




Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese e da altre banche dati ufficiali (es. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.

Informazioni per l'iscrizione

L'utente deve inserire:

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti.
- le **attività svolte** presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta).

I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.



Informazioni sulle attività di gestione dei rifiuti

Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l'Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, dopo l'iscrizione e con controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.





Come attivare la delega


I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

La delega può avvenire in due modi:

- Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
- Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato ed anche operare direttamente.

La Sezione dell'Albo accredita i delegati ad operare, a seguito della verifica del possesso dei requisiti.



Pagamenti

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione a:
 - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
 - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
 - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.



Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, **entro il 30 aprile** di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).





RENTRI

**Le nuove regole per la gestione
dei formulari di identificazione del rifiuto**

sito gestito da




con il supporto di



Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) che accompagna il trasporto dei rifiuti è **emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

- definisce il **nuovo modello di FIR²** che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- Prevede, dalla stessa data, **l'obbligo di vidimazione digitale** (sia per i FIR cartacei che digitali);
- fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale**;
- stabilisce, dalla stessa data, l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi**;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, **l'obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

2) Da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti **obbligati all'emissione e alla gestione** del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti **esonerati dall'emissione** e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private);
- la possibilità in alcuni casi di sostituire il FIR con **documenti alternativi**;
- regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.



FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025



Tutti i produttori emettono il **FIR con i nuovi modelli cartacei**.

L'utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i **soggetti non iscritti**, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell'area riservata "**Produttori di rifiuti non iscritti**".

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Emissione del FIR cartaceo



La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore emette il **FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

Le nuove regole per la gestione dei FIR



Servizi di supporto per il FIR cartaceo



Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- **compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;**
- **emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.**

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI che ai **soggetti non iscritti**.



FIR digitale dal 13 febbraio 2026



Il FIR è emesso in formato **digitale** dai **produttori iscritti** al RENTRI.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i **sistemi gestionali degli operatori**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI **per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.**



Gestione del FIR digitale

Il trasportatore e il destinatario **aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore** prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

Soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice.

Il **destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI**, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, **il FIR completo** e firmato da tutti i soggetti.





Certificato RENTRI per l'interoperabilità

Coloro che trasmettono i dati tramite i sistemi gestionali e non dispongono di soluzioni autonome di firma remota, possono scaricare un **certificato digitale** di tipo sigillo elettronico **rilasciato dal RENTRI e valido esclusivamente all'interno dello stesso**.

Tale certificato consente l'implementazione della interoperabilità verso il RENTRI e la sottoscrizione digitale del FIR secondo le regole AgID.

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI ed ai soggetti delegati di cui all'art. 18 del D.M. 59/2023.



Trasmissione dei dati al RENTRI

Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.



Servizi di supporto per il FIR digitale

Nel caso di **FIR digitale** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è **disponibile anche per dispositivi mobili**, permette la **trasmissione al RENTRI**:

- della copia completa del FIR;
- dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.





RENTRI

Le nuove regole
per la gestione
dei registri di carico e scarico

sito gestito da



con il supporto di



Chi deve tenere il registro di carico e scarico

I **soggetti** che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006. I suddetti sono **tenuti all'obbligo di iscrizione al RENTRI**.



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- i **nuovi modelli** (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023);
- l'obbligo di **vidimazione e tenuta digitale** dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione;
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati e quelli esonerati
- la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
- i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
- la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.

La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro.



Obbligo di registro digitale

Il registro dell'unità locale va **tenuto e vidimato in formato digitale**:

- a decorrere **dal 13 febbraio 2025** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025**;
- a decorrere **dalla data di iscrizione** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025**;
- a decorrere **dalla data di iscrizione** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026**.



Registro cartaceo: disciplina transitoria



Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo **utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI** a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione **i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI** che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

Tenuta del registro in formato digitale




Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri **sistemi gestionali**;
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Servizi di supporto



I servizi messi a disposizione dal RENTRI consentono agli operatori iscritti di **adempiere a tutti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale**, quali:

- apertura e vidimazione digitale del registro;
- inserimento dei dati previsti dai nuovi modelli;
- verifica dei dati inseriti;
- produzione del file da portare in conservazione;
- stampa di copia cartacea del registro (per uso interno);
- trasmissione dei dati al RENTRI.

Trasmissione dei dati al RENTRI

Gli operatori **trasmettono al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.**

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell'art. 18 del D.M. 59/2023: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.





RENTRI

Sintesi tempistiche e scadenze

sito gestito da



con il supporto di





I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a decorrere dal 13 febbraio 2025



Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti



- impianti di trattamento rifiuti
- trasportatori e intermediari di rifiuti
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono.

Dal 13 febbraio 2025


- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2026

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
- gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale



Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti



→ Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

Altri produttori di rifiuti pericolosi



- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale



Altri produttori di rifiuti non pericolosi



- › Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- › Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- › Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

**Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico
Dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.**



RENTRI

Ambiente demo

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di




UNIONCAMERE



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

L'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 che istituisce il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con **regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale** ufficiale che rimarrà **sempre accessibile**, anche dopo la piena operatività del RENTRI.

 [RENTRI - Operatori](#) [RENTRI - Soggetti delegati](#) [RENTRI-API](#)



16 Aprile

Iscrizione al RENTRI

- Iscrizione operatori
- Iscrizione soggetti delegati (art. 18 D.M. 59/2023)

Servizi di supporto

- Stampa del format del registro di carico e scarico
- Emissione e vidimazione del FIR cartaceo
- Trasmissione della copia del FIR cartaceo

Servizi per interoperabilità

- Vidimazione digitale del FIR cartaceo e trasmissione della copia
- Vidimazione digitale e trasmissione dati del registro cronologico di carico e scarico
- Utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione

8 Maggio

Servizi di supporto

- Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico
- Tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico e trasmissione dei dati al RENTRI

Giugno

Servizi di supporto

- Vidimazione, emissione e gestione dei FIR digitale (*applicazione web*)
- Vidimazione, emissione e gestione dei FIR digitale (*applicazione in mobilità*)
- Utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione (*applicazione in mobilità*)

Servizi per interoperabilità

- Vidimazione dei FIR digitali
- Emissione e gestione del FIR digitale
- Trasmissione dei dati del FIR digitali

Area Operatori DEMO

Operatore (impresa, ente o altro soggetto)

[Accedi all'area DEMO](#)[Approfondisci >](#)

Area Soggetti delegati DEMO

Associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta

[Accedi all'area DEMO](#)[Approfondisci >](#)

Servizi per l'interoperabilità

I servizi per l'interoperabilità consentono di trasmettere al RENTRI i dati del registro cronologico di carico e scarico e i dati dei formulari di identificazione del rifiuto tramite porta applicativa (API). I servizi sono rivolti a operatori e soggetti delegati.

[Vai alle API](#)



Cosa stai cercando?



Home

Categorie

- + Autenticazione e Accesso (14)
- + Iscrizione al RENTRI (52)
- + Formulari di identificazione dei rifiuti (23)
- + Registri di carico e scarico rifiuti (25)
- + Trasmissione dati al RENTRI (18)
- + Diritti e contributi (8)
- + Sanzioni (2)
- + Procedure di utilizzo ambiente Demo (8)
- + Per saperne di più (44)
- + Eventi Formativi (1)

Termini per l'iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti

Accesso al portale RENTRI

Soggetti obbligati all'iscrizione

Definizione di operatore

Identificazione persona che rappresenta l'operatore (Impresa, Ente, altra organizzazione)



IN EVIDENZA

- › Tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in modalità digitale
- › Gestione del FIR cartaceo tramite i servizi di supporto
- › Trasmissione dei dati del Registro di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano sistemi gestionali
- › Trasmissione dei dati dei FIR da parte degli operatori che utilizzano sistemi gestionali
- › Termini per l'iscrizione degli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti

Leggi Tutto



GLI ARGOMENTI PIÙ LETTI

- › Manuali per gli operatori in ambiente DEMO
- › Soggetti obbligati all'iscrizione
- › Termini per l'iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti
- › Tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in modalità digitale
- › Accesso al portale RENTRI




CONTATTACI

L'Albo ha avviato un percorso informativo per i produttori di software, articolato in 4 sessioni di natura tecnica, per illustrare i principi generali di attuazione dell'interoperabilità nel contesto del RENTRI e affrontare alcuni temi :

- utilizzo dei certificati;
- vidimazione dei formulari;
- trasmissione dei dati dei registri;
- servizi per la gestione del FIR digitale.

 [RENTRI - Operatori](#)

 [RENTRI - Soggetti delegati](#)

 [RENTRI-API](#)